**D E C R E T O**

I L P R E S I D E

V i s t a la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;

V i s t a la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;

Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Genova;

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA);

Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;

*(eventuale)* Richiamato il Regolamento di scuola emanato con D.R. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_;

Richiamata la nota rettorale prot. n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avente a oggetto: “Commissioni paritetiche di scuola per la didattica e il diritto allo studio – biennio accademico 2023/2025”;

Richiamato il decreto del preside della scuola n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_, di nomina dei componenti e di costituzione della commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS) per il biennio accademico 2023/2025;

Considerata la necessità di indire le elezioni del presidente e del vicepresidente della CPS per il biennio accademico 2023/2025;

**D E C R E T A**

**Art. 1 - Indizione**

Sono indette per il **giorno \_\_\_\_\_\_\_\_**, dalle ore \_\_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_\_\_\_ le elezioni delle seguenti cariche per il biennio accademico 2023/2025:

a) presidente della commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio (CPS);

b) vicepresidente della CPS.

**Art. 2 – Seggio elettorale**

Il seggio elettorale, unico per le votazioni di cui all’art. 1, con allestimento di due urne, è così composto:

componenti effettivi:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - presidente

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - vicepresidente

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - segretario

componenti supplenti:

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra cui il presidente o il vicepresidente; in fase di scrutinio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti e sull'attribuzione o sulla nullità dei voti o delle schede decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

**Art. 3 – Preferenze esprimibili e modalità di votazione**

La CPS forma un unico collegio; ogni elettore riceve due schede ed esprime due preferenze, una per il presidente e una per il vicepresidente.

Ai sensi dell’art. 23, comma 4, del Regolamento generale di Ateneo, se l'elettore esprime su una scheda più di una preferenza, la scheda è nulla.

Per l'espressione del voto l’elettore usa esclusivamente la penna a inchiostro indelebile nero fornita dal seggio.

**Art. 4 – Elettorati, ineleggibilità, incompatibilità**

Hanno elettorato attivo i componenti della CPS.

Non hanno elettorato attivo i docenti che sono sospesi dal servizio a causa di procedimento/provvedimento penale o disciplinare.

Non hanno elettorato attivo gli studenti interdetti, esclusi dagli esami o sospesi a seguito di procedimento disciplinare.

L’elettorato passivo alla carica di presidente spetta ai docenti di ruolo (professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo indeterminato) della CPS.

L’elettorato passivo per la carica di vicepresidente spetta agli studenti della CPS.

Non è eleggibile il docente che:

* ha già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo almeno pari a un intero mandato biennale (art. 61 dello Statuto e art. 21 del Regolamento generale di Ateneo);
* in applicazione di disposizioni cogenti, sarà collocato a riposo prima della scadenza del mandato (art. 21 del Regolamento generale di Ateneo);
* è sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare (art. 21 del Regolamento generale di Ateneo);
* ai sensi di disposizioni di legge, è esonerato dagli obblighi di ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo), comandato, distaccato, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile (art. 21 del Regolamento generale di Ateneo).

Non è eleggibile lo studente:

* che ha già svolto due mandati consecutivi, anche parziali, senza che sia trascorso un intervallo almeno pari a un intero mandato biennale (art.2, comma 2, lett. h), della L. n. 240/2010);
* interdetto, escluso dagli esami o sospeso a seguito di procedimento disciplinare (art. 2 del Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e art. 21 del Regolamento generale di Ateneo).

La carica di presidente della CPS è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito (artt. 5 e 60, comma 5, dello Statuto; art. 22, comma 2, lett. a), del Regolamento generale di Ateneo), con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica presso altra istituzione e con il congedo per motivi di studio o di ricerca (art. 22, comma 4, lett. c), del Regolamento generale di Ateneo). Il docente in regime di impegno a tempo definito che, eletto, accetta la carica, opta per il regime di impegno a tempo pieno entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti elettorali. La mancata dichiarazione di opzione equivale rinuncia alla carica (art. 22, comma 2, lett. a), del Regolamento generale di Ateneo). Il docente autorizzato a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca scientifica presso altra istituzione o in congedo per motivi di studio o di ricerca che, eletto, accetta la carica, presenta rinuncia all'autorizzazione o al congedo entro sette giorni dalla richiesta del rettore; in mancanza si assume che rinunci alla carica (art. 22, comma 4, lett. d), del Regolamento generale di Ateneo).

**Art. 5 – Pubblicazione degli elettorati, opposizioni**

Gli **elettorati attivo e passivo provvisori** sono allegati al presente decreto (**All. 1**: elettorato attivo provvisorio per l’elezione del presidente e del vicepresidente; **All. 2**: elettorati passivi provvisori per l’elezione del presidente e del vicepresidente).

Eventuali **opposizioni** avverso i suddetti elettorati provvisori devono pervenire **entro il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** al preside di scuola che decide definitivamente in merito.

Gli **elettorati definitivi** sono pubblicati **entro il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_**.

**Art. 6 – *Quorum*, eventuale seconda votazione, nomina**

Le votazioni sono valide se a ciascuna votazione ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto (docenti e studenti). Sono eletti il docente di ruolo e lo studente che hanno riportato il maggior numero di voti (maggioranza relativa). A parità di voti, prevale, per l’elezione del presidente, la maggiore anzianità di nomina nel ruolo di docente e, in caso di pari anzianità di nomina, la maggiore anzianità anagrafica, mentre, per l’elezione del vicepresidente, prevale la minore anzianità anagrafica.

Se il *quorum* per la validità della votazione non è raggiunto o comunque non risultano voti validi, si ripetono le votazioni **il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_** dalle ore \_\_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il presidente e il vicepresidente sono nominati con decreto del preside della scuola.

**Art. 7** – **Comunicazione e diffusione**

Il presente provvedimento è:

* pubblicato sull’albo e sul sito *internet* della scuola;
* notificato agli interessati e al rettore (affarigenerali@unige.it ed elezioni@unige.it) tramite il sistema di protocollo informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione;
* conservato agli atti della scuola.

***(N.B. FIRMA DIGITALE [[1]](#footnote-1))***

 I L P R E S I D E

*Per informazioni: Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1. ***Ai sensi del Codice per l’amministrazione digitale, il documento è firmato digitalmente, dopo la trasformazione del file word in formato PDF/A.*** [↑](#footnote-ref-1)